

## **Art. 78**

**(Interpretazione autentica degli articoli 25 e 35 del D.Lgs n. 151 del 2001 nonché dell' articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140)**

1. Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge

2. L' articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140 si interpreta nel senso che la maggiorazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo si peregrina a partire dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto.